

Riunione del 16 novembre 2006

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi (Relatore)
 Avv. Amato Montanari

CAF 07/06/07– Appello della società A.S. Atlantide Pallavolo Brescia e dei tesserati Michele Archetti e Roberto Zambonardi avverso il provvedimento del Giudice Unico Federale C.U. n.3 del 31.10.2006 (squalifica per tre gare di campionato all'atleta Michele Archetti e sospensione da ogni attività federale fino al 31 gennaio 2006 all'allenatore Roberto Zambonardi)

LA CAF

osservato che

l'atleta Michele Archetti, l'allenatore Roberto Zambonardi nonché l'Associazione Sportiva Atlantide Pallavolo Brescia in persona del Presidente Giuseppe Zambonardi proponevano appello contro il provvedimento emesso dal Giudice Unico Federale C.U. n.3 affisso il 31/10/2006, con il quale si irrogava la sanzione della squalifica per 3 giornate all'Archetti, per frasi offensive rivolte al direttore di gara al termine della gara dopo essere stato espulso, nonché la sanzione della sospensione sino al 31/01/2007 allo Zambonardi per aver rivolto, sempre al termine dell'incontro, frasi offensive e minacciose al direttore di gara, colpendolo inoltre al piede destro.

Con l'appello veniva negato il fatto riferito all'Archetti chiedendo un supplemento del rapporto arbitrale a chiarificazione dei fatti e, in subordine, la riduzione della sanzione.

Quanto all'allenatore, sostanzialmente, si confermava la condotta tenuta durante la gara ma si negava il fatto più grave, avvenuto al termine dell'incontro, culminato con il colpo al piede inferto all'arbitro. Anche in tal caso in via subordinata si richiedeva l'applicazione di una sanzione minore.

Per la difesa di quest'ultimo, venivano allegate deposizioni di tesserati, che sostanzialmente negavano che il fatto fosse stato commesso dallo Zambonardi e, sulla base di queste, si chiedeva un supplemento di istruttoria mediante acquisizione di una relazione da parte del direttore di gara.

La CAF nella riunione del 16/11/2006, alla quale nessuno degli appellanti partecipava, ha esaminato gli atti rilevando come nel rapporto di gara redatto dall'arbitro, siano puntualmente e precisamente descritti tutti fatti contestati oltre che individuati senza ombra di dubbio i soggetti responsabili - quanto alle rispettive condotte - nelle persone dei Sigg.ri Archetti e Zambonardi.

Fatte tali premesse, poiché nel caso di specie il rapporto di gara non presenta alcuna possibilità di confusione o contraddizione tale da ingenerare dubbio nel decidente, lo stesso riveste carattere di fonte primaria di prova, ferma restando la possibilità per la difesa, dopo aver valutato la descrizione dei fatti contenuta nel rapporto stesso, di agire nella sede idonea per confutare le risultanze dell'atto ritenuto non veritiero.

Allo stato, pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice Unico in relazione ai comportamenti descritti, appare equa e proporzionata alla gravità dei fatti contestati.

P.Q.M

Respinge l'appello e dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 17.11.2006